

**Ministero della giustizia**  
**Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**

**Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 15.900 camicie bianche a manica lunga e n. 15.000 camicie celesti a manica corta per le uniformi ordinarie del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria, con l'opzione di acquisto di un'identica quantità entro 36 mesi dalla stipula del contratto.**

**CIG \_\_\_\_\_ CUP \_\_\_\_\_ -**

L'anno duemilaventi, il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott. \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono presenti:

il dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell'Amministrazione predetta;

**e**

il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), come risulta dal \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, documento che rimane depositato presso l'Amministrazione appaltante;  
(di seguito "Impresa")

**OPPURE**

il \_\_\_\_\_, in rappresentanza dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:

- \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_;

**OPPURE**

il \_\_\_\_\_, in rappresentanza del consorzio \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritto al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, per conto delle seguenti imprese consorziate:

- \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_

(di seguito "Impresa")

Il componente Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente contratto in nome e per conto dell'Impresa \_\_\_\_\_, a ciò debitamente autorizzato, in quanto \_\_\_\_\_ della stessa, come risulta dal certificato della \_\_\_\_\_ che si allega al presente contratto per farne parte integrante.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. \_\_\_\_\_ ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l'Impresa.

Essi componenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e

premesso:

**che** con determina del Direttore generale del personale e delle risorse di questo Dipartimento del \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ è stato disposto di dare avvio ad una procedura aperta, in ambito europeo, al fine di poter selezionare, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un operatore economico con cui stipulare il contratto di appalto per la fornitura di n. 15.900 camicie bianche a manica lunga (lotto n. 1) e n. 15.000 camicie celesti a manica corta (lotto n. 2) per le uniformi ordinarie del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria, con l'opzione di acquistarne un'identica quantità entro 36 mesi dalla stipula del contratto;

**che** in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**che** sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l'Autorità di gara che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data \_\_\_\_\_ quale migliore offerente per il lotto 1/ lotto 2 / lotti 1 e 2 l'Impresa \_\_\_\_\_, avendo quest'ultima conseguito il miglior rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche tecniche e servizi aggiuntivi, come riportati nell'offerta tecnica, e in termini economici con un ribasso del \_\_\_\_\_%;

**se del caso: che** la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei requisiti \_\_\_\_\_ (*capacità economica-finanziaria e/o delle risorse tecniche/produttive/umane consistenti nelle attività di \_\_\_\_\_*) messi a sua disposizione dall'Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_;

**che** l'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di \_\_\_\_\_;

**oppure,**

**che** l'impresa non ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto;

**che** l'Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l'appalto all'Impresa/RTI \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), giusta decreto di aggiudicazione del \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro \_\_\_\_\_ esclusa IVA;

**che** in data \_\_\_\_\_ veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all'impresa aggiudicataria l'emissione del predetto decreto di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, unitamente all'avvertenza che non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice;

**che** l'Amministrazione con ministeriale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nel comunicare all'impresa aggiudicataria l'efficacia dell'aggiudicazione, ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo alla stessa di presentare i documenti necessari;

**che** l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**che** è stata inviata alla competente Prefettura, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la prevista richiesta di informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che, essendo pervenuta l'informativa liberatoria provvisoria, si procede, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, a stipula del presente contratto fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati dall'articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ai sensi del comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

**ovvero,**

**che** è intervenuto riscontro negativo, come si rileva dall'informazione antimafia liberatoria prot. n. \_\_\_\_\_, dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art. 92, comma 1);

**che** dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

- **Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria** – Direzione generale del personale e delle risorse - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC [prot.dgpr.dap@giustiziacert.it](mailto:prot.dgpr.dap@giustiziacert.it) in appresso denominato più brevemente "Amministrazione" ovvero "Stazione appaltante";
- Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) — Via \_\_\_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_ – codice fiscale \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_, PEL \_\_\_\_\_ in appresso denominata più brevemente "Impresa" ovvero "Fornitore";

Tutto ciò premesso

i componenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Significato delle abbreviazioni**

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

<b>Codice o Codice dei contratti:</b>	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
<b>Decreto semplificazioni</b>	il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;
<b>Codice Civile o CC:</b>	il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;
<b>D.M. 49/2018:</b>	il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 – Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
<b>Linee guida ANAC n.3 -</b>	Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

## Articolo 2

### Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto:

- Patto di integrità;
- Specifiche tecniche;
- Disciplinare di gara e d'oneri (non materialmente allegato)
- Offerta presentata dall'Impresa.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e quelle del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione.

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

- a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
- b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta;
- c) dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;
- d) dal Codice dei contratti;
- e) dal Codice civile;
- f) dal DM 49/2018;
- g) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;
- h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- i) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

## Articolo 3

### Oggetto del Contratto

Il/La dott. \_\_\_\_\_ nell'accennata qualità di rappresentante dell'Amministrazione, conferisce al \_\_\_\_\_, che accetta in nome e per conto dell'impresa \_\_\_\_\_ da Lui/Lei rappresentata, l'appalto per la fornitura di n. 15.900 camicie bianche (lotto n. 1) e/o n. 15.000 camicie celesti (lotto n. 2) per le uniformi ordinarie del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria, avente i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nelle Specifiche tecniche che consta di n. \_\_\_\_ pagine, e nell'offerta presentata in sede di gara di appalto che consta di n. \_\_\_\_ pagine che formano, tutti, parte integrante e inscindibile del presente contratto.

## Articolo 4

### Importo del contratto

Il prezzo di una singola camicia bianca è pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e/o il prezzo di una singola camicia celeste è pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), per un totale di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) esclusa IVA.

Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino necessarie alla produzione delle camicie medesime.

## Articolo 5

### Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 22%.

## Articolo 6

## **Tempi di consegna**

La consegna dovrà avvenire entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari che decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, ovvero lettera raccomandata A.R., con la quale il RUP/DEC dispone l'avvio dell'esecuzione contrattuale, così come previsto dall'art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d'ora in avanti anche Decreto 49/2018), ferma restando la facoltà, per l'Amministrazione, di disporre l'esecuzione anticipata del contratto.

Di regola l'esecuzione viene disposta successivamente all'avvenuta apposizione del visto di controllo sul contratto da parte degli organi competenti – che rende efficace il contratto.

Prima dell'avvio dell'esecuzione l'Amministrazione, tenuto conto dei campioni presentati, comunicherà all'impresa appaltatrice eventuali modifiche, non sostanziali, da apportare alla produzione finale.

Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto.

È tollerato che l'Impresa consegna un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura.

Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione dell'effettivo quantitativo della fornitura.

La consegna dei manufatti verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso un numero massimo di 5 (cinque) sedi individuate dall'Amministrazione tra i Provveditorati regionali, isole maggiori comprese, e la sede del SADAV a Roma – Rebibbia, Via del Casale di San Basilio, n. 168 e alle isole, che saranno successivamente comunicati.

L'Impresa dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale.

Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato, informandone, contestualmente, il RUP che provvederà, personalmente ovvero tramite persone all'uopo designate, a verificare l'esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti, nonché a emettere il Certificato di ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del predetto Certificato di ultimazione, il RUP informerà la Stazione Appaltante, l'Impresa e la Commissione incaricata perché vengano avviate entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, le operazioni di verifica della conformità.

## **Articolo 7**

### **Verifica della conformità**

Una volta pervenuta la comunicazione del RUP, l'Amministrazione provvede alla verifica della conformità della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un rappresentante dell'Impresa.

Le operazioni di verifica di conformità avranno inizio entro il termine 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione, e il termine per la conclusione delle stesse sarà stabilito dagli stessi incaricati della verifica. In ogni caso le operazioni di verifica devono essere completate entro il tempo previsto dall'art. 102, comma 3 del Codice.

La verifica di conformità è volta ad accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all'articolo 2 al fine di certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica sarà svolta ricorrendo a prove di laboratorio e pratiche.

Gli incaricati della verifica di conformità potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarare la rivedibilità della fornitura.

Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per quei manufatti che risultino avere imperfezioni di lieve entità e perciò siano non pienamente conformi ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto.

La "conformità con riduzione di prezzo" è emessa solo in presenza di manufatti che risultino avere imperfezioni e difformità giudicati di lieve entità e solo ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura - e comunque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essi siano pienamente utilizzabili allo scopo prefissato.

La reintegrazione della fornitura o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quelli rifiutati dovrà aver luogo nei termini e modalità indicati dall'Amministrazione. In tal caso, costituendo tale termine

aggiuntivo, comunque, ritardo nella consegna, verrà applicata, per ogni giorno, una penale nella misura dell'1 per mille (uno per mille) dell'importo complessivo netto contrattuale.

Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui l'Impresa avrà ricevuto la notifica dell'esito della verifica di conformità da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.

La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta, a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità.

Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo nei termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione e varrà quanto sopra previsto a titolo di penale.

In caso di mancata rappresentazione della fornitura risultata non conforme nel termine di cui sopra, l'Amministrazione avrà facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale sopraindicata, di dichiarare decaduta l'Impresa dal diritto di proseguire il contratto e di incamerare l'intera cauzione e di segnalare il fatto all'ANAC. L'Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato alla Impresa aggiudicataria un termine perentorio della durata che sarà dall'Amministrazione medesima insindacabilmente stabilito, potrà dichiarare, permanendo l'inadempimento, con semplice atto amministrativo, risolto senz'altro il contratto incamerando l'intera cauzione e segnalando il fatto all'ANAC. L'Amministrazione, autonomamente ovvero su richiesta dell'Impresa, da presentarsi almeno quindici giorni prima del termine di consegna, si riserva la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari alla verifica della conformità di cui all'articolo 6, che le operazioni connesse alla stessa verifica di conformità, presso lo stabilimento dell'Impresa e a spese della stessa (che provvederà successivamente al rimborso) prima dell'introduzione dei manufatti nei magazzini di destinazione. In tal caso, nel termine di esecuzione di cui all'art. 6, l'Impresa dovrà aver completato l'intera fornitura e averla messa a disposizione dell'Amministrazione per consentire le successive attività di controllo. L'attività di verifica della conformità troverà, comunque, definizione solo dopo la regolare introduzione dell'intera fornitura nei magazzini designati dall'Amministrazione.

Il certificato di verifica di conformità, benché approvato dall'Amministrazione Contraente, diverrà definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le spese per le analisi sono a carico dell'Impresa; sono a carico dell'Impresa anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del due per mille dei manufatti consegnati.

Gli oneri per un maggiore numero di campioni e di analisi che l'Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le prove stesse accertassero deficienze nei materiali forniti.

In ogni caso il certificato di verifica, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del Codice, è assoggettato all'approvazione da parte dell'Amministrazione che potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad una nuova verifica di conformità con le conseguenze previste negli atti contrattuali e relativi allegati.

L'emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all'esito positivo della verifica di conformità approvato dalla Stazione Appaltante e in base all'effettivo valore del contratto a completa esecuzione.

## **Articolo 8**

### **Dichiarazione sedi di lavorazione**

L'Impresa dichiara che le lavorazioni di \_\_\_\_\_ dei manufatti avverranno presso il proprio stabilimento sito in \_\_\_\_\_, (mentre le lavorazioni di \_\_\_\_\_ avverranno presso lo stabilimento dell'impresa ausiliaria \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_) a partire dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione, a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R., con la quale il RUP/DEC dispone l'avvio dell'esecuzione contrattuale.

## **Articolo 9**

### **Accertamenti regolarità lavorazioni in fase di esecuzione – cronoprogramma**

L'Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 12, del Codice, potrà procedere a mezzo del RUP o eventuale altro personale dell'Amministrazione incaricato, nel tempo che riterrà opportuno, a visite presso gli stabilimenti presso i quali si confezionano i manufatti o si producono i

materiali al fine di accertare la regolarità delle lavorazioni in rapporto alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

Tali verifiche potranno essere effettuate altresì con altri mezzi a discrezione del RUP, inclusa l'acquisizione anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione descrittiva e fotografica, attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d'avanzamento della produzione.

La parti come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano nel richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di raggiungere i livelli di qualità della fornitura, come previsto dall'art. 101 del Codice, conformemente alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

Al raggiungimento del 50% del quantitativo previsto per la consegna di cui al precedente articolo 6, il Fornitore è tenuto a darne formale comunicazione al RUP, rendendo anche noto la previsione in cui detto quantitativo potrà essere approntato per la verifica di conformità.

In tale ottica il Fornitore si impegna a trasmettere il cronoprogramma delle singole fasi di lavorazione.

Il Fornitore potrà richiedere al RUP indicazioni, precisazioni, finanche il suo intervento in stabilimento, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le spese relative all'intervento richiesto presso lo stabilimento saranno anticipate dall'Amministrazione per poi essere decurtate dall'importo contrattuale.

Trova applicazione quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 in materia di controlli delle prestazioni.

Ciò senza pregiudizio di quanto stabilito all'articolo 6.

## **Articolo 10**

### **Penali**

Nel caso di ritardo nella consegna rispetto ai termini stabiliti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto che negli allegati facenti parte integrante dello stesso, l'Impresa sarà assoggettata al pagamento di una penale in misura giornaliera dell'1‰ dell'intero importo contrattuale. L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo contrattuale, così come previsto al comma 2 dell'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nessuna penale sarà applicata qualora la consegna sarà interamente completata nei primi cinque giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale. Viceversa, qualora la consegna venga ultimata oltre il predetto termine di tolleranza (5 gg.), la penale sarà computata sull'intero quantitativo di merce non consegnata alla scadenza indicata all'articolo 6. Tale beneficio non si estende alle reintroduzioni e alle sostituzioni.

Qualora il RUP/DEC preveda, in rapporto al ritardo già accumulato e allo stato delle prestazioni di cui ha preso cognizione mediante gli accertamenti effettuati con qualsiasi mezzo, che sia altamente probabile il raggiungimento del 10% di penale, si procede secondo quanto previsto dall'art. 108 del Codice.

In tale ipotesi l'Amministrazione si riserva, indipendentemente dall'applicazione delle penali sopraindicate, di procedere con la risoluzione del contratto, di incamerare l'intera cauzione e segnalare il fatto all'ANAC, nonché di far eseguire, a conto e rischio del fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

## **Articolo 11**

### **Garanzie**

Per garantirsi in modo efficace, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento al fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali.

## **Articolo 12**

### **Esclusioni penalità**

Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto dell'Amministrazione e/o da causa di forza maggiore da valutarsi a giudizio dell'Amministrazione.

## **Articolo 13**

### **Materiali di imballaggio**

I materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato d'oneri o dalle norme vigenti, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione senza che all'Impresa competa alcun compenso o rimborso.

## **Articolo 14**

### **Anticipazione e pagamenti**

Così come disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, l'Amministrazione si impegna a corrispondere all'appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a comunicare al RUP l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere al medesimo di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a sua insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, il predetto Funzionario, è tenuto a rilasciarne attestazione.

L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del RUP circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa e della fattura elettronica.

In via generale il pagamento della fornitura è effettuato direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento.

In ragione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 102, comma 3 e 103, comma 6 del Codice dei contratti, con l'emissione del certificato di verifica della conformità, avente carattere provvisorio e da emanarsi solo dopo che l'Amministrazione contraente avrà approvato il verbale finale, l'Amministrazione contraente procederà al pagamento di una somma pari al 95% dell'importo complessivo, costituendo, il restante 5%, rata di saldo che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 6 del Codice. Qualora il Fornitore presenterà, unitamente alla fattura elettronica, la citata fideiussione, l'Amministrazione provvederà ad emettere un unico mandato informatico di pagamento.

Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 21.

L'Impresa esenta l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia all'Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/2011.

## **Articolo 15**

### **Notifiche all'Impresa**

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile unico del procedimento ovvero dall'Amministrazione/stazione appaltante secondo le rispettive competenze.

L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

## **Articolo 16**

### **Osservanza di leggi e norme**

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei suddetti documenti, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall'Impresa aggiudicataria:

- codice civile;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti pubblici);
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale)



- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- unificazioni UNI ISO;
- certificazioni CE;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

## **Articolo 17**

### **Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC**

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 5 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, il Responsabile del procedimento provvederà in base all'articolo 30, comma 6 del Codice.

## **Articolo 18**

### **Interferenze illecite – patti di integrità**

INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari. L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle risorse).

PATTI DI INTEGRITA' – L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le sue estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

## **Articolo 19**

### **Sicurezza e salute nel posto di lavoro**

L'Impresa s'impegna:

- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

## **Articolo 20**

### **Cauzione definitiva a garanzia del contratto**

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, l'Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) – CAP \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ - autenticata nelle firme e nei poteri dal dott. \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ rep. n. \_\_\_\_\_.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17), l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

## **Articolo 21**

### **Garanzia a fine esecuzione**

A garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità emesso dalla Commissione di cui all'art. 102, l'Impresa è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice dei contratti, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo individuata nell'ammontare del 5% del valore netto del contratto.

Decorsi due anni, diventata definitiva la verifica di conformità, la predetta cauzione sarà svincolata.

## **Articolo 22**

### **Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente**

Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dall'Impresa presso la Banca \_\_\_\_\_ – agenzia di \_\_\_\_\_ - IBAN \_\_\_\_\_.

La persona delegata ad operare sul predetto conto è il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ – Codice Fiscale: \_\_\_\_\_.

Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall'articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).

L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

## **Articolo 23**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comporta l'automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.

L'Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Amministrazione e l'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

## **Articolo 24**

### **Subappalto e sub-contratti**

Si dà atto che l'Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall'art. 105 del codice dei contratti.

L'affidamento in subappalto non può in ogni caso superare la quota del \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_per cento) dell'importo contrattuale.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto a cura dell'Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l'Impresa avrà depositato formalmente tutta la documentazione prevista dal citato art. 105 presso l'Amministrazione contraente.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo a lui spettante, il Fornitore produrrà all'Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito.

*(ovvero nel caso non sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti):*

Si dà atto che l'Impresa non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto.

## **Articolo 25**

### **Diritto di opzione**

L'Amministrazione, come stabilito nella *lex specialis*, avrà la facoltà di esercitare, a proprio insindacabile giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di opzione entro 36 mesi dalla data del presente atto, richiedendo un'estensione della fornitura in argomento fino ad un massimo di ulteriori n. 15.900 camicie bianche a manica lunga (lotto n. 1) e/o n. 15.000 camicie celesti a manica corta (lotto n. 2). In tal caso, l'ulteriore fornitura dovrà avvenire agli stessi – o più favorevoli per l'Amministrazione - patti, prezzi e condizioni di cui al presente atto. L'Impresa, in ogni caso, non potrà vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, rimanendo l'esercizio di tale diritto di esclusiva competenza dell'Amministrazione che potrà anche non azionarlo, dando privilegio, per l'acquisizione di tali medesimi beni, ad altre procedure previste dalla disciplina vigente. Nell'ipotesi che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all'esecuzione della fornitura in opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti.

## **Articolo 26**

### **Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

## **Articolo 27**

### **Obblighi di riservatezza e segretezza**

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

## **Articolo 28**

### **Efficacia del contratto**

Il presente contratto, vincolante per l'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto è subordinato alle verifiche dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 29**

### **Risoluzione**

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente, oltre ai casi già espressi nei precedenti articoli, possa risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti situazioni:

- accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- perdita, da parte dell'impresa dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nel caso in cui sia emerso che il l'impresa non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi;
- penalità superiori al 10% dell'importo del contratto;
- violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all'art. 26;
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 27;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche;
- altri casi previsti dalla normativa vigente.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Gli effetti della risoluzione non si estenderanno, ai sensi dell'articolo 1458 c.c., solo alla fornitura già approntata per la verifica di conformità di cui all'art. 6.

In ogni caso si applica quanto previsto nell'art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## **Articolo 30**

### **Recesso**

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi all'Impresa mediante raccomandata A/R o altro mezzo equivalente. In tale ipotesi l'Amministrazione contraente sarà tenuta a corrispondere all'Impresa quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l'importo contrattuale di cui al precedente articolo 4. Il pagamento della fornitura già eseguita deve intendersi solo quella già approntata per la verifica di conformità di cui all'art. 6.

### **Articolo 31**

#### **Cessione del contratto – cessione dei crediti**

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell'art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall'applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall'applicazione dell'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di "verifiche Equitalia";

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dall'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

### **Articolo 32**

#### **Ulteriori clausole risolutive espresse**

L'irrogazione nei confronti dell'Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 159/2011).

### **Articolo 33**

#### **Anticorruzione**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

### **Articolo 34**

#### **Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio**

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

### **Articolo 35**

#### **Norma di chiusura**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche, a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. \_\_\_\_ pagine e n. \_\_\_\_ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Il rappresentante dell'Amministrazione \_\_\_\_\_

L'impresa \_\_\_\_\_

L'ufficiale rogante \_\_\_\_\_

### **Approvazione espressa di clausole**

Approvazione espressa di clausole

La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell'art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:

- art. \_\_, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto trascorse le cinque decadi di ritardo sulla consegna, se lo disporrà l'Amministrazione con conseguente facoltà per l'Amministrazione di far eseguire in danno della ditta, a terzi, le prestazioni non eseguite;
- art. \_\_, con riferimento alla facoltà, per l'Amministrazione, di sospendere il pagamento in caso di inadempienza, anche parziale, della ditta rispetto agli obblighi contrattuali;
- art. \_\_, con particolare riferimento all'impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura dell'esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;
- art. \_\_, che subordina l'efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta;
- art. \_\_, con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto.

La Ditta \_\_\_\_\_